

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 9.1.2014 La Nuova Procedura Civile, 1, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco
CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio
legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo
CIRCELLI (Magistrato, segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura) - Vittorio CORASANITI
(Magistrato) - Francesco ELEFANTE (Magistrato) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario
presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla
Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario
di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe
MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano
SCHIRO' (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Consigliere della
Suprema Corte di Cassazione) - Paolo SPAZIANI (Magistrato) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della
Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Tribunale di	
i i ibuliale ul	

Atto di citazione

Formula di Elena BRUNO

PER
Il sig, nato a () il
e residente in alla via
, (C.F), rappresentato e difeso, in virtù di
procura al margine del presente atto, dall'Avv.
(C.F), con studio in al
n ove è elettivamente domiciliato e che, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 176 c.p.c. ult. comma, dichiara di voler
ricevere gli atti di causa al seguente numero di fax: o
all'indirizzo PEC

Premesso in Fatto

1) In data	_ veniva stipulato in, presso lo
studio del Notaio	, atto preliminare di vendita senza
previsione di un termine tr	a il sig promissario
acquirente ed il sig	, nato ail
, promittente v	venditore, avente ad oggetto il seguente
bene immobile:	distinto in catasto
2) All'atto della stipula i	I sig versava in favore
del sig	la somma di quale
acconto sul prezzo di cui	lo stesso rilasciava
contestuale quietanza (cfr. do	c. in atti).
3) Nel	, inoltre, resasi necessaria
le par	ti concordavano di rinviare la stipula
dell'atto definitivo di comprav	endita.
4) Negli anni seguenti բ	per vicende personali il non
sollecitava la stipula né lo	da parte sua provvedeva in
tal senso così facendo inutilm	ente decorrere il termine decennale.
5) Nel	il, avendo contattato il
Notaio al fine	e di riprendere e definire la questione,
apprendeva che lo stesso	Notaio in datain
rogava atto di con	npravendita tra il sig
e il sig av	ente ad oggetto il medesimo terreno
meglio sopra individuato (Cfr.	atto compravendita che si produce).

6) Il ha dunque versato in favore del sig.
la complessiva somma di
7) Con raccomandata a/r del(cfr. doc. in atti) il
chiedeva la restituzione delle somme indebitamente
pagate pari a, oltre svalutazione monetaria ed
interessi legali. Tale richiesta ad oggi non ha avuto positivo riscontro.
Diritto
L'attore fondatamente pretende la restituzione della somma
suddetta, dallo stesso sborsata sulla base dell'accordo preliminare di
vendita sottoscritto innanzi al Notaio in data
A norma degli art. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'inattività delle parti
protrattasi per oltre dieci anni da quando il diritto alla stipulazione del
contratto definitivo poteva essere fatta valere comporta l'estinzione
del diritto medesimo per prescrizione. Pertanto la causa giustificativa
della corresponsione delle somme indicate, e cioè l'obbligazione a
trasferire la proprietà dell'immobile sito in, è venuta
meno il
La causa giustificativa del versamento delle somme precisate, è
ad oggi divenuta altresì impossibile, visto che l'immobile in oggetto è
stato alienato a terzi così come documentato.
Il sig ha pertanto trattenuto indebitamente la
somma di, incassata, per l'insussistente titolo suddetto

dal, ravvisandosi nel caso la fattispecie dell'indebito
oggettivo, di cui all'art. 2033 c.c.
La somma va dunque restituita al sig, con
rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, quanto meno dalla
data della prima richiesta al soddisfo.
Il sig è pertanto tenuto ai sensi dell'art. 2041
c.c ad indennizzare la diminuzione patrimoniale subita dall'attore, in
quanto ha conseguito un vantaggio di natura patrimoniale in danno del
, essendo venuto meno il negozio giuridico che lo aveva in
prima istanza giustificato.
Tanto premesso il sig, come sopra
rappresentato e difeso
CITA
Il sig(c.f) residente in
alla Via n, a comparire innanzi
al Tribunale di, G.I. designando, per l'udienza del
, ora di rito, usuali locali di udienza civile, per ivi,
presente o contumace, sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente
domanda
1) dichiarare il diritto dell'attore a riottenere la somma
indebitamente pagata, per i motivi in narrativa dedotti, e, per
l'effetto, condannare il sig. nato a il

, a restituire all'attore la somma stessa di
, indebitamente trattenuta a seguito dell'estinzione
del contratto preliminare di vendita e della conseguente vendita a
terzi del terreno in oggetto, con rivalutazione monetaria ed interessi
legali dalla data della prima richiesta di restituzione o, in subordine,
dalla domanda sino al soddisfo.
2) Con vittoria di spese e competenze difensive distraende.
Con invito per il convenuto a costituirsi nel presente giudizio
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione nei modi
di cui all'art. 166 c.p.c., pena le decadenze di cui all'art. 38 e
167 c.p.c. e con avvertimento che, non costituendosi, verrà
dichiarata la contumacia.
Produzione documentale come da indice.
Il valore della controversia è di euro
Avv